



IL COLLEGIO

composto da:

GIOVANNI STELLA	Presidente
ENRICO CAMILLERI	Membro scelto dall'IVASS
GIOVANNI MARIA BERTI DE MARINIS	Membro scelto dall'IVASS
FRANCESCO ALESSANDRO MAGNI	Componente designato dalle imprese di assicurazione
STEFANO CHERTI	Componente designato dai clienti consumatori

Relatore STEFANO CHERTI

Riunione del 09/07/2026

FATTO

Con ricorso all'Arbitro Assicurativo presentato in data 15 febbraio 2026 (e reclamo presentato in data 18 agosto 2025), il ricorrente afferma di essere rimasto coinvolto, con la propria autovettura, in un sinistro stradale che ha interessato, oltre al suo veicolo, altri due mezzi.

Secondo quanto rappresentato nel ricorso, non ricorrendo i presupposti per l'applicazione della procedura di risarcimento diretto, il ricorrente si è rivolto ad un procuratore per la richiesta risarcitoria nei confronti dell'impresa, da formulare ai sensi dell'art. 148, Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (di seguito, "CAP"). Il ricorrente deduce che l'impresa avrebbe interloquito esclusivamente con il procuratore da lui incaricato e che, per il tramite



di tale attività, sarebbe stato raggiunto un accordo transattivo in ordine alla definizione del sinistro. Il ricorrente lamenta che, nonostante la definizione del sinistro, l'impresa avrebbe rifiutato di rimborsare i compensi professionali corrisposti per l'assistenza legale prestata nella fase stragiudiziale, che invece egli qualifica come spese necessarie e conseguenti al sinistro che, come tali, andrebbero rimborsate dall'impresa.

L'impresa, regolarmente costituita, conferma il verificarsi di un sinistro stradale tra il veicolo del ricorrente ed altri due mezzi, in cui la responsabilità del fatto sarebbe ascrivibile in via esclusiva al conducente proprio assicurato; espone che il ricorrente, per il tramite del proprio procuratore, ha avanzato nei suoi confronti richiesta risarcitoria, cui sarebbe stato dato riscontro nei termini di legge mediante la formulazione di un'offerta ritenuta congrua, determinata sulla base della fattura di riparazione prodotta dal danneggiato.

La resistente sostiene, quindi, la correttezza del proprio operato nella liquidazione delle somme spettanti al ricorrente e contesta la debenza delle spese di assistenza legale per la fase stragiudiziale. In particolare, rappresenta che la liquidazione dei danni materiali derivanti dal sinistro sarebbe intervenuta in tempi rapidi e che, ai fini dell'ottenimento del risarcimento, non vi è stata alcuna effettiva necessità di assistenza professionale. A tal fine, evidenzia che la responsabilità del proprio assicurato non sarebbe mai stata oggetto di contestazione, anche in considerazione della presenza di un modulo CAI a doppia sottoscrizione, allegato alle controdeduzioni. Deduce, inoltre, che non sarebbero emersi profili di contrasto neppure con riguardo al *quantum debeatur*, posto che la fattura di riparazione, di importo pari a euro 732,00, sarebbe risultata coerente con il danno accertato. La liquidazione, inoltre, è stata disposta direttamente dal perito, sulla base di un accordo raggiunto con il ricorrente, come risulterebbe dalla perizia versata in atti.

Su tali premesse, l'impresa sostiene che, nel caso di specie, non sussisterebbero elementi idonei a giustificare il ricorso all'assistenza legale, trattandosi, a suo dire, di un sinistro privo di particolari complessità giuridiche o di questioni controverse nella gestione della pretesa risarcitoria.

Nelle proprie repliche, il ricorrente, per il tramite del proprio procuratore, espone una ricostruzione cronologica e molto dettagliata degli eventi, volta a evidenziare l'*iter* nient'affatto lineare della gestione del sinistro. Sulla base di tale ricostruzione, il ricorrente valuta come pretestuoso sostenere che l'impresa si sia attivata autonomamente, deducendo che l'impresa sarebbe rimasta inattiva fino alla richiesta di risarcimento danni del 27 giugno 2025, e al successivo invio della documentazione del 2 luglio 2025. In particolare, secondo il ricorrente, in assenza dell'attività del procuratore, l'impresa non sarebbe stata in condizione di procedere alla liquidazione, anche perché priva dei dati del terzo veicolo coinvolto e del rapporto redatto dalle autorità intervenute. Il ricorrente deduce, quindi, che l'attivazione e la definizione della procedura risarcitoria sarebbe dipesa dall'attività del procuratore, al quale l'impresa avrebbe indirizzato le richieste di integrazione documentale.

Il ricorrente contesta, inoltre, quanto dedotto dall'impresa in ordine all'accordo sul danno da liquidare, ritenendo non veritiera la circostanza secondo cui il perito avrebbe raggiunto direttamente un accordo con il danneggiato e che la fattura di riparazione sarebbe stata presentata dal danneggiato. Afferma, invece, che il perito è stato incaricato solo



successivamente alla trasmissione della documentazione e che avrebbe ispezionato il veicolo a riparazione già eseguita. Il ricorrente ribadisce, inoltre, che i richiami normativi e giurisprudenziali operati dall'impresa nelle controdeduzioni non sarebbero pertinenti al caso di specie, trattandosi di un sinistro con coinvolgimento di tre veicoli, per tale ragione sottratto all'ambito di applicazione della procedura di risarcimento diretto disciplinata dall'art. 149 CAP e della relativa disciplina attuativa.

Nelle proprie controrepliche l'impresa afferma che dai documenti depositati non emergerebbe la fondatezza della domanda avversaria, ribadendo che la posizione del ricorrente sarebbe risultata chiara fin dal ricevimento del modulo CAI a doppia firma, che, attestando la responsabilità esclusiva del proprio assicurato, avrebbe consentito fin dall'inizio di definire il sinistro in favore del ricorrente. In particolare, secondo l'impresa, il modulo CAI a doppia firma sarebbe pervenuto in data 26 giugno 2025, mentre l'attività di consulenza allegata dal ricorrente sarebbe successiva a tale data. L'impresa, inoltre, deduce che dalla relazione di perizia allegata alle controdeduzioni emergerebbe che già in data 2 luglio 2025, in occasione dello svolgimento dell'incarico peritale, era già stato raggiunto un accordo direttamente con il danneggiato in merito al quantum del risarcimento. Pertanto, secondo l'impresa, l'attività di assistenza legale prestata dal procuratore del ricorrente non sarebbe stata necessaria alla definizione della pratica, con ciò escludendosi che le relative spese potessero essere poste a carico della resistente.

Alla luce di quanto dedotto il ricorrente chiede la condanna dell'impresa *"al pagamento del compenso professionale (€164 + IVA)"*, chiede altresì la condanna della stessa *"al rimborso del contributo di procedura (€ 20) e alla rifusione delle spese di assistenza professionale per la presente procedura arbitrale, nella misura che codesto Spett.le Collegio riterrà opportuna e di giustizia, in quanto rese necessarie dalla condotta pretestuosa e ostruzionistica della Compagnia, onde evitare che il costo della difesa vanifichi il diritto al risarcimento"*.

L'impresa, in virtù di quanto eccepito e controdedotto, chiede il rigetto del ricorso, poiché infondato.

DIRITTO

La controversia portata all'attenzione del Collegio ha ad oggetto il contestato diritto del ricorrente al rimborso delle spese sostenute per l'attività di assistenza legale stragiudiziale, laddove risulta, invece, pacifico che l'impresa abbia provveduto al risarcimento del danno materiale patito dal ricorrente in conseguenza del sinistro.

Come si ricava dalla documentazione in atti, il sinistro ha coinvolto tre veicoli e, proprio per tale ragione, la vicenda è collocata fuori dall'ambito applicativo della procedura di risarcimento diretto ex art. 149 CAP. In tale prospettiva, il ricorrente afferma di essersi rivolto ad un patrocinatore per formulare la richiesta risarcitoria nei confronti dell'impresa del responsabile ai sensi dell'art. 148 CAP, ritenendo tale assistenza legale lo strumento più idoneo attraverso cui tutelare la propria posizione nell'ambito della citata procedura.

Ad ulteriore sostegno della dedotta necessità dell'assistenza legale nella gestione del sinistro, il ricorrente, con le memorie di replica ha depositato ulteriore documentazione volta



a comprovare una sequenza di attività svolte dal proprio patrocinatore, che egli assume indicative della necessità di tale assistenza ai fini della corretta gestione della pratica e della tutela della propria posizione nei confronti dell'impresa.

Sotto tale profilo, la tesi del ricorrente è che l'impresa non disponesse *ab origine* degli elementi necessari per la completa istruttoria - in particolare i dati del terzo veicolo coinvolto e il rapporto dell'autorità - e che, pertanto, l'attività del legale si sia posta come presupposto operativo per la successiva liquidazione. Il ricorrente rappresenta che, all'esito di suddetta attività, l'impresa ha provveduto a risarcire i danni materiali patiti in conseguenza del sinistro (tale profilo è pacifico tra le parti e documentato), ma non le spese per l'assistenza legale (ritualmente documentate, essendo stata prodotta la fattura comprovante il pagamento del legale del ricorrente).

Alla luce di quanto esposto, nel caso di specie, non trovando applicazione la procedura di risarcimento diretto sopracitata, il danno materiale patito dal ricorrente in conseguenza del sinistro è stato liquidato dall'impresa con procedura di risarcimento ordinaria ex art. 148 CAP, in applicazione della convenzione CARD.

Sulla base di tale qualificazione procedimentale, il ricorrente deduce l'inapplicabilità al caso di specie della disciplina dettata dall'art. 9, comma 2, del D.P.R. 18 luglio 2006, n. 254, trattandosi di disposizione che attiene ad una disciplina speciale costruita per il sistema del risarcimento diretto. Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità sulla rimborsabilità delle spese legali ha da tempo chiarito che le spese sostenute dal danneggiato per l'assistenza legale stragiudiziale non sono, in quanto tali, ontologicamente estranee al danno risarcibile.

La Suprema Corte ha affermato, addirittura con riferimento alla più rigorosa e stringente procedura di risarcimento diretto ex art. 149 CAP (con principio a fortiori applicabile ai sinistri gestiti ex art. 148 CAP), che *"il danneggiato ha facoltà, in ragione del suo diritto di difesa, costituzionalmente garantito, di farsi assistere da un legale di fiducia e, in ipotesi di composizione bonaria della vertenza, di farsi riconoscere il rimborso delle relative spese legali; se invece la pretesa risarcitoria sfocia in un giudizio nel quale il richiedente sia vittorioso, le spese legali sostenute nella fase precedente all'instaurazione del giudizio divengono una componente del danno da liquidare e, come tali devono essere chieste e liquidate sotto forma di spese vive o spese giudiziali (Cass. n. 2275/06, Cass. 11606/2005)"* (cfr. Cass. civ., sez. III, 29 maggio 2015, n. 11154).

Nella medesima pronuncia, la Suprema Corte afferma, pertanto, che *"anche qualora non si volesse condividere l'orientamento giurisprudenziale riportato, resta il fatto che i compensi corrisposti dal danneggiato al proprio avvocato (o ad un perito diverso da quello medico legale) per l'attività stragiudiziale devono poter formare oggetto di domanda di risarcimento nei confronti dell'altra parte a titolo di danno emergente, quando siano state necessarie e giustificate"*, precisando ad ogni modo che, per contro, *"sarà sempre irrisarcibile la spesa per compensi all'avvocato quando la gestione del sinistro non presentava alcuna difficoltà, i danni da esso derivati erano modestissimi, e l'assicuratore aveva prontamente offerto la dovuta assistenza al danneggiato"* e che *"quel che rileva ai fini della risarcibilità è unicamente la sussistenza di un valido e diretto nesso causale tra il sinistro e la spesa"*.



Sarebbe poi singolare che fosse il soggetto chiamato a ristorare il danneggiato a dover decidere in via del tutto autoreferenziale se procedere a liquidare l'ulteriore voce di costo (*rectius* di danno) subito dalla parte, oppure no.

Tutto ciò esposto, questo Collegio ricorda che il risarcimento del danno è volto a collocare il danneggiato nella stessa curva di indifferenza in cui si sarebbe trovato se non avesse subito l'illecito, in linea con la funzione riparatoria-compensativa propria della responsabilità civile. Come noto, l'art. 1223 cod. civ., la cui sfera applicativa è estesa alla responsabilità aquiliana per effetto del rinvio contenuto nell'art. 2056 cod. civ., prevede che *“il risarcimento del danno per l'inadempimento o per il ritardo deve comprendere così la perdita subita dal creditore come il mancato guadagno, in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta”*. E non v'è dubbio che le spese legali regolarmente pagate (e anticipate) dal danneggiato siano una voce di danno da cui va tenuta indenne la parte.

In proposito il Collegio non considera fondata l'eccezione dell'impresa sulla tardività dei documenti depositati dal ricorrente unitamente alla memoria di replica, a dimostrazione delle attività svolte dal legale. Invero, in sede di repliche, il ricorrente – che già aveva allegato al ricorso la fattura delle spese pagate al suo legale – si è limitato a fornire evidenza documentale delle attività specifiche svolte dallo stesso a fronte della contestazione sollevata dall'intermediario in sede di controdeduzioni.

Il Collegio precisa, infine, che con le repliche il ricorrente, ferma la domanda di condanna dell'impresa al pagamento del compenso professionale, chiede altresì la condanna della stessa *“al rimborso del contributo di procedura (€ 20) e alla rifusione delle spese di assistenza professionale per la presente procedura arbitrale, nella misura che codesto Spett.le Collegio riterrà opportuna e di giustizia, in quanto rese necessarie dalla condotta pretestuosa e ostruzionistica della Compagnia, onde evitare che il costo della difesa vanifichi il diritto al risarcimento”*.

Questa domanda è infondata perché nuova rispetto a quella proposta con il ricorso (con cui il ricorrente aveva chiesto di condannare l'impresa *“al pagamento del compenso professionale (€ 164 + IVA)”*), in violazione dell'art. 10, comma 2, del Decreto del Ministero delle Imprese e del *Made in Italy*, 6 novembre 2024, n. 215, secondo cui *“(…) Con le memorie di replica e controreplica non possono essere proposte domande nuove o nuove eccezioni procedurali e di merito sulle circostanze del ricorso non contestate con la memoria di controdeduzione”*.

In virtù di quanto dedotto e allegato nel corso del procedimento, questo Collegio ritiene provate le ragioni del ricorrente a fondamento della propria pretesa fatta valere con il ricorso.



PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'impresa corrisponda alla parte ricorrente la somma di euro 200,01, oltre interessi dal reclamo al soddisfo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'impresa corrisponda a IVASS la somma di euro 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di euro 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

Il Presidente

Firmato digitalmente da
GIOVANNI STELLA